

LEVA SUI NATI DELL'ANNO 19.....

AFFISSIONE ELENCO NOMINATIVI ISCRITTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 37 e 38 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e l'art. 63 del regolamento 6 giugno 1940, n. 1481;

Visto l'art. 11-ter del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, sulla formazione delle liste di leva, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236;

Vista la circolare del Ministero della Difesa n. LEV/001264 U.D.G. del 17 marzo 2005, recante: «Disposizioni concernenti ulteriori adempimenti a seguito della sospensione della leva obbligatoria ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226»;

Vista la nota del Ministero della Difesa n. 2008/62218 del 18 marzo 2008, recante: "Invio delle liste di leva al Ministero della Difesa";

RENDE NOTO

che l'ELENCO nominativo dei giovani compresi nella lista di leva dei nati nell'anno 1994, trovasi affisso da oggi e sino a tutto il 15 corrente, all'Albo pretorio comunale.

Chiunque può prenderne visione e denunciare al capo della amministrazione i giovani sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 1° febbraio 2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO MATTEODO BERNARDINO

R.D. 6 giugno 1940, n. 1481

Parte prima del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, approvato con R.D. 24 febbraio 1938, n. 329.

Art. 63

1. Il 1° del mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi, il capo dell'amministrazione comunale fa pubblicare nel comune l'elenco dei giovani stati iscritti sulle liste di leva, con l'indicazione per ciascuno del cognome, nome, luogo di nascita, paternità, cognome e nome della madre.

2. L'elenco è accompagnato da apposita avvertenza che chiunque può denunciare al capo dell'amministrazione i giovani, sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva.

D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237

Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

Art. 37 - Compilazione delle liste di leva.

1. La lista di leva è compilata a cura del capo dell'Amministrazione comunale, entro il mese di gennaio, sulle segnalazioni di cui all'art. 34 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato civile come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le Amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti

nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.

3. Il primo del successivo mese di febbraio è pubblicato, a cura del capo dell'Amministrazione comunale, l'elenco dei giovani iscritti nella lista, elenco che dovrà rimanere per quindici giorni consecutivi.

Art. 38 - Aggiornamento delle liste di leva.

1. Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo della Amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.

2. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma precedente.

3. Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'Amministrazione comunale.

Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215

Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331.

Art. 11-ter - Formazione delle liste di leva.

(Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236)

1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985.